



COMUNE DI MARIGLIANO

Piazza MUNICIPIO - 80034 MARIGLIANO

P. IVA 01253711210

CAPITOLATO D'ONERI

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, MACCHINE OPERATRICI ECC.

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale di Marigliano utilizza per l'espletamento dei servizi istituzionali autoveicoli, motoveicoli e macchine operatrici, ecc., in seguito meglio specificati ed identificati, con le relative strutture di supporto, quali depositi, piccole officine, uffici e quant'altro di attinente l'attività complessiva.

La polizza avrà durata contrattuale anni uno con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.08.2012 e scadenza alle ore 24:00 del 31.08.2013, **senza tacito rinnovo**.

Il Comune di Marigliano s'impegna a pagare entro 30 giorni dal perfezionamento il premio per tutti gli automezzi inizialmente immessi in garanzia. Nel caso di polizza a "Libro Matricola", sulla scorta delle ulteriori immissioni in elenco o delle esclusioni, alla fine di ciascuna annualità si provvederà alla determinazione della regolazione del premio. Nel caso di polizza singola, si procederà al pagamento dei premi di volta in volta.

Garanzia RC - Massimali

Non superiori a:

- Per le autovetture, motocarri, ecc. €. 6.000.000,00 unico per sinistro/per persona/per cose
- Per gli autobus, scuolabus, autocarri e veicoli speciali € 6.000.000,00 unico per sinistro/per persona/per cose
- Per macchine operatrici € 6.000.000,00 unico per sinistro/per persona/per cose

Garanzia Incendio - Furto

Sono valide le somme indicate a fianco di ciascun veicolo dell'allegato "Elenco veicoli". Dove è indicato 0 deve intendersi che la garanzia, per quel veicolo, non è richiesta.

Scoperti e/o franchigie (vedasi interno capitolato)

Ricorso Terzi da Incendio

Da prevedersi solo per quei veicoli per i quali è richiesta le garanzie incendio/furto massimale € 150.000,00

Infortuni del conducente

Caso morte €. 150.000,00

Caso Invalidità Permanente € 150.000,00

Caso spese sanitarie € 5.000,00

Il rischi oggetto della gara sono attualmente assicurati presso la Spett/le UNIPOL Agenzia di Nola con polizza n° 1623/130/30526 con scadenza 31.08.2012.

La gara sarà aggiudicata in favore della Società che avrà offerto il premio, finito di ogni onere anche d'imposta, complessivamente più basso relativamente a tutto il parco veicoli con riferimento alle garanzie di cui sopra, il cui ammontare dovrà essere calcolato secondo lo schema e con l'ausilio dell'allegato "Elenco veicoli". Tale elenco servirà unicamente allo scopo di individuare l'offerta più conveniente per l'Amministrazione Comunale, ma potrà in seguito o, all'atto dell'immissione in garanzia dei veicoli, essere variato per alienazione o acquisto di ulteriori veicoli, per la naturale evoluzione delle classi di merito, per l'applicazione di pejus o per mutato valore, ovvero nella scelta libera del Contraente di chiedere l'assicurazione solo per alcune garanzie o per tutte ovvero non assicurare il veicolo per le garanzie accessorie.

Le Società partecipanti dovranno, esplicitare il premio comprensivo di ogni onere per ogni singola garanzia

DEFINIZIONI

Accessorio di Serie	Installazione stabilmente fissata al veicolo costituente normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino.
Accessorio	Installazione stabilmente fissata al veicolo non rientrante nel novero degli accessori di serie e degli optional.
Apparecchi audio-fono-visivi	Radio, giradischi, compact disk players, mangianastri, televisori, registratori, stabilmente fissati comprese le autoradio estraibili montate con dispositivo di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico, la cui sottrazione si sia verificata con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio. Sono esclusi i radiotelefoni e/o telefoni cellulari.
Assicurato	Per la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto. Per le altre garanzie il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.
Assicurazione	Garanzia prestata con in contratto di assicurazione
Conducente	La persona fisica alla guida del veicolo assicurato
Contraente	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Cose	Oggetti materiali e/o animali.
Franchigia	Importo fisso prestabilito che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro.
Indennizzo o Indennità	Somma erogata dalla Società all'Assicurato od al beneficiario in caso di sinistro.
Infortunio	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.
Invalidità permanente	La perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica attività professionale esercitata dall'Assicurato.
Legge	La Legge 24/12/1969, n. 990, sulla Assicurazione Obbligatoria dei Veicoli a Motore e dei Natanti e successive modificazioni.
Massimali	Somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione.
Optional	Installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

Polizza	Il documento che prova il contratto di assicurazione
Premio	La somma dovuta alla Società, comprese le imposte.
Proprietario	La persona fisica o giuridica che risulta intestataria al PRA o che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. In caso di veicolo in leasing, convenzionalmente il locatario
RCA	La garanzia di responsabilità civile obbligatoria di cui alla Legge
Regolamento	Il Regolamento di Esecuzione della legge 247/12/1969 n. 990 e successive modifiche.
Risarcimento	Somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	La probabilità che si verifichi un sinistro
Scoperto	La percentuale del danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito.
Sinistro	Il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società o Impresa	La Compagnia che presta L'assicurazione.
Tariffa	La Tariffa dell'Impresa in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo
Valore commerciale	Il valore del veicolo avuto riguardo ai valori medi di quotazione del mercato.
Valore di listino a nuovo	Il valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, compreso quello degli accessori di serie forniti dalla casa costruttrice, nonché dell'I.V.A. ad eccezione dei casi in cui all'Assicurato ne sia consentita la detrazione a norma di legge.
Veicolo ad uso privato	Veicolo non adibito ad uso pubblico, né a noleggio (con o senza autista), né a scuola guida, né ad uso promiscuo, né ad autotassametro.

NORME GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento di rischio

Ferme restando le disposizioni di cui agli Art. 1892 - 1893 - 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione d'altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'unica rata del premio deve essere pagata entro 30 giorni dalla consegna della polizza, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i termini di cui sopra; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate giusta l'indicazione figurante in polizza e fermo il disposto di cui all'art. 1901 del Codice Civile.

Per la Carta Verde la garanzia è operante dalle ore zero del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio della stessa.

Art. 4 - Estensione territoriale

L'assicurazione, salvo quanto previsto successivamente, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, dell'Austria, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca e dell'Ungheria.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parti del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione quanto disposto dal 2° comma dell'art. 1901 del Codice Civile, l'Impresa risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa; l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto dall'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione e dall'Art. 2 delle Condizioni Generali relative alla garanzia - Responsabilità Civile verso Terzi.

Per la garanzia (Infortuni del guidatore) l'assicurazione vale nel mondo intero.

Art. 5 - Rinnovo del contratto

Il contratto ha la durata di anni uno, non si rinnova automaticamente per un'altra annualità, oltre quella indicata in polizza.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

Art. 7 - Variazione di rischio - Alienazione del veicolo

Qualora nel corso del contratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa.

In caso di alienazione del veicolo identificato nel contratto e di sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società, indicando le caratteristiche del nuovo veicolo.

Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme del Codice Civile (art. 1897 - 1998).

Art. 8 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente o Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni dal fatto o da quanto ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità, del fatto, nonché l'entità del danno, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Art. 9 - Valutazione del danno - Arbitrato irrituale

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da un perito da questa incaricato - con il Contraente o persona da lui designata.

In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto.

Art. 10 - Pagamento dell'indennizzo (non valida per R.C.A.)

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in euro entro quindici giorni dalla data dell'atto di liquidazione o dal verbale di perizia definitivo.

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13 – Coassicurazione e delega (ove applicabile)

L'assicurazione è divisa per quote tra le Società indicate nel riparto di coassicurazione.

In caso di sinistro, la Società Delegataria dovrà curarne la liquidazione mentre le Società Coassicuratrici, che s'impegnano ad accettare la liquidazione nei termini definiti dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, calcolato a termini delle condizioni tutte di polizza, in proporzione della quota da ciascuna di loro sottoscritta.

In deroga all'art. 1911 del C.C., le Parti considerano vigente, anche nel caso della coassicurazione, il principio di solidarietà fra le Compagnie di Assicurazioni partecipanti al rischio.

Le Compagnie Coassicuratrici danno mandato alla Compagnia Delegataria alla firma dei successivi documenti di modifica al contratto anche in loro nome e per loro conto, previa pattuizione con le Compagnie Coassicuratrici stesse. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti successivi anche per le Coassicuratrici.

Art. 14 – Comunicazioni tra il Contraente e la Compagnia

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto tra il Contraente e la Compagnia Delegataria e viceversa, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta od alla formale citazione in giudizio, devono essere fatte per iscritto e trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del broker designato dall'Amministrazione Comunale contraente.

Nel caso risulti aggiudicataria un'Associazione Temporanea d'Imprese, le comunicazioni saranno inviate per il tramite del broker alla Mandataria della stessa e viceversa.

Le comunicazioni potranno essere effettuate a mezzo lettera raccomandata, fax o telegramma.

GARANZIA - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del/i veicolo/i descritto/i in contratto.

L'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

I massimali indicati sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Particolari.

Non sono assicurati i rischi della Responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona adibita a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, alla quale sia stata applicata la sanzione in via definitiva ai sensi degli art. 186 e 187 del D.L. C.S.30/04/92, n.285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui applicare l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 - Cessazione di rischio per distruzione trasferimento di proprietà o demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del Pubblico Registro Automobilistico certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

L'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

Per i contratti di durata inferiore all'anno l'Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di demolizione, distruzione o esportazione del veicolo successive alla sospensione del contratto il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta all'Impresa della cessazione di rischio.

L'Impresa non procede alla restituzione della eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, restituendo il certificato ed il contrassegno, di assicurazione della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti.

Art. 4 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa s'impegna a rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione dell'Impresa;
- il nome o denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che provvedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del periodo in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione sarà rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria

L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- a) sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- b) contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- c) contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di un rata di premio;
- d) contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- e) cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- f) furto del veicolo senza ritrovamento.

Il Contraente consegnerà all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da forme tariffarie che prevedano variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

L'Impresa s'impegna a far pervenire le attestazioni sullo stato dei rischi presso la sede dell'Amministrazione Comunale almeno 10 giorni prima della scadenza contrattuale prevista.

Art. 5 - Modalità per la denuncia di sinistri

La denuncia del sinistro può essere redatta anche sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23/12/76, n.857, convertito con modificazioni nella legge 26/02/77, n. 39 e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in proporzione al pregiudizio arrecato.

Art. 6 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Art. 7 - Passaggio di tariffa

Il passaggio da una forma tariffaria ad altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annua del contratto a condizione che esso sia richiesto con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza stessa.

Art. 8 - Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

CONDIZIONI PARTICOLARI

A) Danni a cose di terzi trasportati

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente quale proprietario del veicolo e/o del conducente per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, escluso denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivati da incendio, da furto o da smarrimento.

B) Carico e scarico

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente quale committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra su veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

C) RIVALSA DELL'ASSICURATORE PER LE SOMME PAGATE IN CONSEGUENZA DELL'INOPPONIBILITÀ AL TERZO DI ECCEZIONI PREVISTE DALL'ART. 2 DELLE CONDIZIONI GENERALI.

A parziale deroga dell'Art. 2 delle Condizioni Generali, l'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente per l'ipotesi in cui il veicolo utilizzato per ragioni di servizio o dato in uso o comodato:

- sia guidato da persone in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L.C.S. 30/04/92, nr. 285;
- sia guidato da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

D) Bonus/Malus

- 1) La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni e maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" definiti al

comma seguente e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1^a alla 18^a classe secondo la tabella di merito che segue:

CLASSE DI MERITO	COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO
1	0.50
2	0.53
3	0.56
4	0.59
5	0.62
6	0.66
7	0.70
8	0.74
9	0.78
10	0.82
11	0.88
12	0.94
13	1.00
14	1.15
15	1.30
16	1.50
17	1.75
18	2.00

- 2) Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
 - 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'Assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
 - i periodi successivi: hanno durata di 12 mesi o decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
- 3) All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 13 della su riportata tabella se relativo a veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella Bonus-Malus, ovvero la classe di merito 14 se relativo a:
 - a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
 - b) veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al Pubblico Registro Automobilistico.
- 4) Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a), b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.
- 5) In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella riportata.
- 6) Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive di seguito riportata a seconda che l'impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona l'Impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazioni di riserva, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"					
Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

- 7) Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa nella forma Bonus-Malus, il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 4 delle Condizioni Generali della garanzia di RC, rilasciata dal precedente assicuratore.
- 8) In mancanza della consegna dell'attestazione in contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata.
- 9) Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma Bonus/Malus che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.
- 10) Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria Bonus/Malus per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione del nono comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con forma tariffaria Franchigia fissa ed assoluta, il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della tabella di merito riportata al primo comma ed il contratto è assegnato a questa classe.
- 11) La disposizione di cui all'ottavo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per la durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto

richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

- 12) L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'ottavo e nono comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.
- 13) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di Bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
- 14) Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo la disposizione del sesto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma tariffaria Bonus/Malus in corso con l'Impresa che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.
- 15) L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.
- 16) Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.
- 17) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostruzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
- 18) E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.
- 19) In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario Assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
- 20) La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata, purché quest'ultima venga assicurato presso la stessa Impresa entro sei mesi dalla data di risoluzione del contratto ai sensi dell'Art.8 delle Condizioni Generali della garanzia R.C.

- 21) Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14.
- 22) Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

E) Tariffa a premio fisso con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)

- 1) La presente assicurazione è stipulata nella forma a premio fisso con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus). Se nel periodo di osservazione, quale definito al comma seguente, vengono pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.
- 2) Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
 - 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
 - periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
- 3) Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.
- 4) I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per i sinistri con danni a persone per i quali l'Impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.
- 5) Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione di cui all'Art. 4 delle Condizioni Generali della garanzia RC essa risulti dovuta.
- 6) Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti, a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.
- 7) Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al terzo comma.
- 8) In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia stata consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto.
- 9) Le disposizioni di cui ai commi cinque, sei, sette e otto non si applicano se il contratto si riferisce a:
 - a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
 - b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
 - c) veicolo assicurato in precedenza con forma tariffaria "Franchigia".
- 10) Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al terzo comma.
- 11) L'Impresa, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del Pejus, sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.

- 12) Nel caso di un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato apposto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.
- 13) Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa od al Commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892e 1893 del Codice Civile gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.
- 14) La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia stata sostituzione nella persona del proprietario Assicurato.
- 15) E' fatto salvo quanto disposto da forme tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno sinistri.

F) Assicurazione di più veicoli con polizza unica amministrata con libro matricola

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al Pubblico Registro Automobilistico allo stesso Contraente.

Non sono ammesse sostituzioni di veicoli e sospensioni di rischio.

E' ammessa la modifica del frazionamento unicamente in occasione della scadenza annuale.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 30 (trenta) giorni dal termine dell'annualità stessa. Nel caso di premio frazionato essa viene calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

In caso di aumento rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare, assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce, la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 30° (trentesimo) giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.

Fermo quanto previsto dall'Art. 4 delle Condizioni Generali della garanzia RC "Attestazione dello stato di rischio", la Società non rilascia l'attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.

Per tali veicoli l'attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell'inserimento del veicolo nel contratto e termina tre mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa successiva.

Il passaggio da forma tariffaria all'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annua del contratto a condizione che esso sia richiesto con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.

G) Veicoli speciali per portatori di handicap con più di 9 posti

La garanzia vale, per i trasportati costretti su sedie a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

COMPLEMENTARE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

GARANZIA COMPLEMENTARE ALL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI VEICOLO A MOTORE SOGGETTI ALLA LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Responsabilità Civile dei trasportati

La Società assicura la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo identificato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso.

Tale garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in polizza.

Soccorso vittime della strada

La Società risponde, fino a concorrenza di euro 250,00 per evento, dei danni alle parti interne del veicolo identificato in polizza, in conseguenza del trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione dal luogo del fatto al posto di soccorso medico.

GARANZIA - INCENDIO E FURTO

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti, conseguenti ad incendio o furto sia totale che parziale, subiti dal veicolo identificato in polizza, ivi comprese le parti di ricambio, gli accessori di serie, nonché gli accessori e gli optional stabilmente fissati, questi due ultimi se richiamati in polizza. Limitatamente alle autovetture ed ai fuoristrada la garanzia è estesa agli apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati, a condizione che ne sia stato fatto esplicito richiamo in polizza, anche se costituenti normale dotazione di serie.

L'assicurazione comprende anche la rapina (sottrazione di cose mediante violenza a persone o minacce).

Sono parificati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nella esecuzione del furto o della rapina (consumati o tentati) o dalla circolazione del veicolo avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina.

La Società risponde altresì dei danni che l'azione del fulmine e l'esplosione del carburante contenuto nel serbatoio del veicolo assicurato possano cagionare al veicolo stesso, anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

Art. 2 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- b) subiti dal veicolo in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno, e in occasione di fenomeni naturali in genere, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- c) subiti dal veicolo in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;

- d) determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- e) causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettronico comunque verificatosi, non seguiti da incendio;
- f) derivanti da furto nel caso di motocicli e motocarrozze per i quali non sia stato impiegato, durante l'abbandono temporaneo del veicolo, un efficace congegno di bloccaggio;
- g) per motocicli e motocarrozze, derivanti da furto di accessori, accessori di serie, optional, parti di ricambio o singole parti se non avvenuto congiuntamente al furto del veicolo stesso.

Art. 3 - Denuncia del sinistro

Fermo quanto disposto dall'Art. 8 delle Norme Generali di Assicurazione, in caso di furto la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia inoltrata all'Autorità competente subito dopo il fatto e ciò anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 del Codice Civile.

Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere inoltrata sia alla competente Autorità locale che a quella italiana.

Art. 4 - Liquidazione del danno

A) Perdita totale del veicolo

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, comprensivo del valore degli accessori e degli optional se richiamati in polizza. Limitatamente alle autovetture ed ai fuoristrada, gli accessori e gli optional dovranno essere, oltreché richiamati, singolarmente identificati in polizza; in caso contrario l'assicurazione sarà prestata con il limite massimo di indennizzo di euro 250,00= complessive per anno assicurativo.

Si intende per valore commerciale l'importo risultante tra la media delle quotazioni su veicolo simile rilevate sulle riviste specializzate Eurotax blu e giallo. Per quei veicoli non compresi nelle quotazioni della stampa specializzata si procederà ad un'indagine di mercato in loco e nelle regioni vicine.

Si considera pure perdita totale del veicolo il caso in cui le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Per le autovetture ed i fuoristrada di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, il criterio di cui al primo comma non sarà applicato in caso di sinistro che ne determini la perdita totale nei primi tre mesi della data dell'immatricolazione stessa.

In tal caso l'indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di listino chiavi in mano o di listino a nuovo dell'autovettura o del fuoristrada maggiorato del valore degli eventuali accessori ed optional. Questi ultimi due dovranno essere richiamati e singolarmente identificati in polizza; in caso contrario l'assicurazione sarà prestata con il limite massimo di euro 250,00= complessive per anno assicurato.

B) Danni parziali

Fermi i criteri di cui al secondo comma della lettera A) del presente articolo, i danni parziali saranno liquidati a riparazione avvenuta.

Le parti non riparabili e perciò sostituite con parti nuove, saranno liquidate senza tener conto del degrado d'uso dovuto a vetustà o ad usura, sempreché dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto se non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi:

- a) tre mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti, nonché tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
- b) un anno per tutte le altre parti.

Con lo stesso criterio si procederà alla liquidazione dei danni concernenti gli accessori di serie, gli accessori e gli optional, questi ultimi due se richiamati in polizza.

Limitatamente alle autovetture ed ai fuoristrada, gli accessori e gli optional dovranno essere, oltreché richiamati, singolarmente identificati in polizza; in caso contrario l'assicurazione sarà prestata con il limite massimo di indennizzo di euro 250,00= complessive per anno assicurativo.

Relativamente agli anzidetti accessori e per la sola garanzia furto l'assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150,00 per ogni sinistro e con il limite massimo di indennizzo per anno assicurativo (al lordo dello scoperto) pari al 20% della somma assicurata. L'Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno. Ove l'Assicurato non sia in grado di produrre tale documentazione, la valutazione di ogni accessorio o optional non potrà superare gli euro 150,00= e la liquidazione dei predetti accessori e/o optional avverrà senza l'applicazione di alcuno scoperto.

Resta stabilito che se la somma indicata nello spazio destinato al "valore assicurato" è inferiore al valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni nella stessa proporzione (art. 1907 del Codice Civile). Tale regola non sarà comunque applicata nel caso in cui nello spazio destinato al valore assicurato sia fatto esplicito richiamo al valore commerciale.

Nella liquidazione del danno non si terrà conto dell'IVA nel caso in cui il proprietario del veicolo sia un soggetto d'imposta cui è consentita la detrazione a norma di legge.

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di avere avuto il consenso della Società o, in mancanza dello stesso, prima che siano trascorsi dieci giorni dalla denuncia del sinistro. La Società ha la facoltà di far eseguire il ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha la facoltà di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di corrispondere la somma liquidabile; ha infine la facoltà di richiedere comunque l'esibizione della regolare fattura.

In caso di ritrovamento del veicolo rubato o parti di esso, l'Assicurato è tenuto, non appena ne abbia notizia, ad informare la Società.

Il valore di recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo diverrà di proprietà della Società se questa ha pagato integralmente; se invece l'indennizzo stesso è stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra le parti in proporzione del danno sopportato.

Previo consenso della Società, l'Assicurato ha la facoltà di rientrare in possesso di quanto venisse recuperato, restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

Art. 5 - Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di furto totale o parziale la Società corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione sul danno risarcibile dell'eventuale scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00=.

Art. 6 - Pagamento dell'indennizzo

Fermo quanto disposto dall'art. 10 delle Norme Generali di Assicurazione, in caso di furto senza ritrovamento del veicolo, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo sempreché sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente e l'Assicurato abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

Art. 7 - Adeguamento del valore assicurato e del premio

Nel caso in cui sia indicato in polizza il valore assicurato del veicolo la Società s'impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale, di adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, di procedere alla modifica del premio relativo.

Fermo quanto precede, nel caso di rivalutazione del veicolo la Società ha la facoltà di procedere all'adeguamento delle relative condizioni tariffarie.

GARANZIE COMPLEMENTARI

Ricorso terzi

La garanzia incendio è estesa ai danni diretti e materiali provocati a terzi o a cose di terzi dall'incendio del veicolo assicurato.

Tale estensione opera esclusivamente per i danni non rientrati in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso Terzi stipulata ai sensi della Legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni.

Sono comunque esclusi i danni causati da scoppio non seguito da incendio nonché quelli alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato e del Contraente.

La Società, pertanto, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza dell'evento di cui sopra, risponde fino a concorrenza di euro 100.000,00=.

GARANZIA - INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che il conducente subisca in occasione della guida degli autoveicoli identificati in polizza.

Fermo quanto sopra esposto, l'assicurazione s'intende operante dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo al momento in cui ne è disceso. La garanzia è altresì valida anche per gli infortuni che l'Assicurato subisca mentre attende, in caso di fermata del veicolo, alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Art. 2 - Somma assicurata

La somma assicurata rappresenta l'importo disponibile per gli infortuni concernenti il caso di morte o quello di invalidità permanente.

Art. 3 - Validità dell'assicurazione

L'assicurazione è valida sempreché:

- il guidatore abbia un'età non superiore ai 75 anni compiuti e sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- vengano osservate le disposizioni di legge ivi comprese quelle concernenti l'obbligo dell'uso del casco protettivo ove il veicolo descritto in polizza sia un motociclo.

Art. 4 - Rischi compresi

Sono compresi nell'assicurazione:

- gli infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, sempreché non determinati da abuso di alcolici, di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- gli infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni conseguenti ad atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa nonché quelli sofferti dallo stesso sempreché involontariamente coinvolto in occasione di tumulti popolari, aggressioni o atti violenti, anche se dovuti a movente politico, sociale o sindacale;

- le lesioni riportate in conseguenza dell'inspirazione di gas o vapori;
- l'annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche od atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi, e simili, nonché da valanghe e/o slavine.

Art. 5 - Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione:

- gli infortuni derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
- gli infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- gli infortuni subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;
- gli infortuni sofferti dall'Assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;
- le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere, le rotture sottocutanee dei tendini, nonché le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi;
- gli infarti da qualsiasi causa determinati.

Art. 6 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che le compete per l'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 7 - Prestazione per il caso di morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi.

Art. 8 - Prestazione per il caso di invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni e percentuali seguenti, un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale:

Perdita totale, anatomica o funzionale di: des. sin.

- un arto superiore 70% 60%
- una mano o un avambraccio 60% 50%
- un pollice 18% 16%
- un indice 14% 12%
- un medio 8% 6%
- un anulare 8% 6%
- un mignolo 12% 10%
- la falange ungueale del pollice 9% 8%
- una falange di altro dito della mano 1/3 del dito

Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole,
ma con immobilità della scapola 25% 20%

Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra
120° e 70° con prono-supinazione libera 20% 15%

Anchilosi del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione

libera) 10% 8%

Paralisi completa del nervo radiale 35% 30%

Paralisi completa del nervo ulnare 20% 17%

Amputazione di un arto inferiore:

- al disopra della metà della coscia 70%
- al disotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio 60%
- al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzomedio di gamba 50%

Amputazione di:

- un piede 40%
- ambedue i piedi 100%
- un alluce 5%
- un altro dito del piede 1%
- la falange ungueale dell'alluce 2,5%

Anchilosi dell'anca in posizione favorevole 35%

Anchilosi del ginocchio in estensione 25%

Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sottoastragalica 15%

Paralisi completa dello sciatico popliteo esterno 15%

Perdita totale della facoltà visiva di:

- un occhio 25%
- ambedue gli occhi 100%

Sordità completa di un orecchio 10%

Sordità completa di entrambi gli orecchi 40%

Stenosi nasale assoluta monolaterale 4%

Stenosi nasale assoluta bilaterale 10%

Esiti di frattura scomposta di una costa 1%

Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:

- una vertebra cervicale 12%
- una vertebra dorsale 5%
- 12^a dorsale 10%
- una vertebra lombare 10%

Esiti di frattura di un metamero sacrale 3%

Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5%

Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2%

Perdita anatomica di un rene 15%

Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8%

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella sopra esposta tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Per l'Assicurato mancino, le percentuali sopra esposte per l'arto superiore destro valgono per l'arto superiore sinistro e viceversa.

A completamento di quanto sopra resta convenuto che:

- sul capitale assicurato fino a euro 100.000= non si darà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 3% della invalidità totale; se invece esso risulterà superiore al 3% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
- sull'eventuale parte di capitale assicurato compresa fra euro 100.001= e euro 250.000= non si darà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% della invalidità totale; se invece esso risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
- sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a euro 250.000= non si darà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 10% della invalidità totale; se invece esso risulterà superiore al 10% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite.

Art. 9 - Precisazioni sulle indennità

Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde agli eredi la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

Art. 10 - Denuncia dell'infortunio

Fermo quanto disposto dall'Art. 8 delle Norme Generali di Assicurazione, la denuncia dell'infortunio deve essere corredata di certificato medico. L'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.

Successivamente l'Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Società.

L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire la visita dei medici della Società e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 - Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazioni o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dal precedente Art. 8.

Art. 12 - Valutazione del danno - Arbitrato irrituale

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da un perito da questa incaricato - con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto.

Art. 13 - Liquidazione e pagamento dell'indennità

Verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, il pagamento dell'indennizzo dovuto verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal raggiungimento dell'accordo fra le Parti sull'ammontare del danno.

L'indennità sarà corrisposta in Italia in euro.

Art. 14 - Indipendenza da obblighi assicurativi di legge

La presente assicurazione è stipulata tra le Parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsivoglia obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.